

COMUNE DI SABAUDIA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 24 del 10/05/2007

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Sabaudia è un ente che ispira i propri atti ai principi della pace e della solidarietà universali. E' autonomo nell'ambito dei principi e delle norme fissate dalla Costituzione e dalle leggi, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
2. L'ente è titolare di funzioni e poteri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto.
3. L'azione amministrativa viene svolta secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto.
4. L'azione amministrativa viene attuata secondo i criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità delle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi, attuando il principio della separazione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione amministrativa.
5. Il Comune di Sabaudia promuove il più ampio ricorso ai sistemi informativi automatizzati sia per favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni, sia per mettere a disposizione dei cittadini strumenti che illustrino le modalità di svolgimento dei servizi, i modi di accesso e di fruizione degli stessi, sia per rendere più efficiente l'organizzazione interna del Comune

ART. 2 FINALITÀ

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione al principio di solidarietà; opera nel rispetto dei diritti dei singoli cittadini e per il superamento di ogni tipo di squilibrio.
2. Il Comune inoltre si impegna:
 - a) a tutelare il diritto dei cittadini alla salute, con particolare riguardo alla conservazione, alla difesa ed all'armonico sviluppo dell'ambiente, nonché alla salubrità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

- b) a tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche e architettoniche presenti sul territorio;
 - c) a rendere effettivo il diritto allo studio con servizi e attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, aiuti necessari per la prosecuzione degli studi;
 - d) a sostenere il turismo agevolando ogni forma associativa, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi nel rispetto delle particolarità ambientali dei luoghi;
 - e) a rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza;
 - f) a sostenere lo sport e favorire la pratica sportiva e il turismo sociale in ogni fascia di età;
 - g) a riconoscere il valore del volontariato, quale espressione di impegno sociale;
 - h) a promuovere il riconoscimento di pari opportunità, professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi ed in particolare a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
3. Nel rispetto della reciproca autonomia il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori: sociale, educativo e sanitario, dell'assistenza, della cultura e del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, del patrimonio storico-archeologico ed artistico, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione, e qualsiasi altra forma di cooperazione tra i popoli, nonché ogni altra forma di attività da parte di associazioni e fondazioni che, ispirandosi a valori laici o religiosi, persegua fini ugualmente meritevoli di tutela dei precedenti.

ART. 3 COOPERAZIONE E GEMELLAGGI

1. Il Comune assume e sostiene il valore universale della pace e della fratellanza tra i popoli e le nazioni affinché i loro rapporti vengano impostati e risolti senza violenze ed attriti. In questa ottica aderisce alle iniziative promosse a livello mondiale dall'O.N.U. e dalle organizzazioni ad essa facenti capo.
2. Partecipa alle associazioni di enti locali a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, favorendo ogni forma di iniziativa per l'inserimento della comunità locale nell'Europa unita. Recepisce i principi indicati dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e cooperazione.

3. Nello spirito di collaborazione ed amicizia fra i popoli, adotta iniziative per il collegamento ed il gemellaggio con altre città di interesse storico e culturale.
4. Promuove la più ampia partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale alla vita pubblica della comunità locale. A tale scopo oltre ad incentivare l'applicazione degli strumenti generali di partecipazione previsti dallo statuto, promuove il ricorso a specifiche forme di coinvolgimento degli stranieri, come le consulte, disciplinate da apposito regolamento.

ART. 4

ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e con l'Azienda Sanitaria locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi interessati.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

ART. 5

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E PAESAGGISTICO. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.

1. Nell'ambito delle leggi e delle direttive nazionali e regionali, il Comune promuove, organizza o gestisce e sostiene tutte quelle attività, in qualunque forma esercitate, singolarmente o con la collaborazione di altre entità amministrative, rivolte alla tutela dell'ambiente naturale e alla valorizzazione turistica delle risorse, compatibilmente con i principi di salvaguardia delle stesse.
2. Il Comune si impegna a far sì che, nel proprio territorio, gli ecosistemi e gli organismi, così come le risorse naturali utilizzate dall'uomo, siano gestiti in modo tale da assicurare e mantenere la loro potenzialità. Controlla le attività che possono avere un impatto sull'ambiente e sugli equilibri naturali, evitando quelle che rischiano di causare danni irreversibili, promuovendo altresì, quelle iniziative che si rendono necessarie per il recupero ed il ripristino di situazioni ambientali alterate e degradate.
3. In quanto municipalità compresa nel perimetro del Parco Nazionale del Circeo, il Comune di Sabaudia indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica di disporre di sufficienti giardini e spazi verdi, cura il patrimonio artistico culturale e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo e promuove la tutela della flora e della fauna, nonché lo sviluppo di un turismo

sostenibile. Promuove gli strumenti di dialogo, cooperazione e collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e con il Ministero dell'Ambiente per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi suindicati.

4. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte di politica ambientale anche con la istituzione di una consulta per l'ambiente ed utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla vigente normativa e garantendo ai cittadini, singoli e associati, la piena conoscibilità delle informazioni sullo stato delle risorse ambientali in suo possesso.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE E COLLABORAZIONE

1. Il Comune, per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, adotta i metodi e gli strumenti della programmazione, promuovendo e valorizzando le forme associative e la collaborazione.
2. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi dell'apporto offerto dalle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e sportive, nonché dei presidi civili, militari e religiosi presenti sul suo territorio.
3. Il Comune informa i rapporti con gli altri enti locali ed in particolare con la Provincia di Latina, ai principi di cooperazione, di equiordinazione, di complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, promuovendo il ricorso alle forme di collaborazione previste dalla legge, o attivate autonomamente ove ciò sia opportuno per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 7 TERRITORIO E SEDE

1. Il Comune, eletto ad ente autonomo con Regio Decreto legge 4 agosto 1933, n. 1071, convertito nella legge 29 giugno 1934, n. 200, è costituito dalle comunità storicamente riconosciute di Sabaudia capoluogo, di Borgo San Donato, di Borgo Vodice, e dalle frazioni di Bella Farnia, Cerasella, Molella, Mezzomonte, Sacramento e S. Isidoro.
2. Fatte salve le situazioni preesistenti, i requisiti affinché le comunità comunali presenti sul territorio possano essere riconosciute come frazioni devono risultare da apposita deliberazione del Consiglio comunale.
3. La circoscrizione del Comune comprende il territorio situato entro i seguenti confini: il fosso Rio Martino dalla sua foce in prossimità della Torre di Fogliano fino all'incontro con il fiume Sisto; tale fiume fino all'incidenza con la migliara 55; il margine meridionale della migliara 55 ed il suo prolungamento in linea retta fino alla strada litoranea; il margine orientale di tale strada fino alla strada comunale di Paola; il margine meridionale di quest'ultima strada e la riva sinistra del canale emissario del lago di Paola fino alla foce sul mare del Canale Romano; il mare dalla foce del canale anzidetto a quella di Rio Martino.
4. La sede legale del Comune, degli organi di governo e degli uffici è fissata nel Palazzo civico ubicato in Sabaudia che è il capoluogo.

5. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono nella sede comunale. In casi eccezionali, e per particolari esigenze, da valutarsi di volta in volta, possono riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede.

ART. 8¹ **STEMMA E GONFALONE**

1. Il Comune ha, come distintivo, lo stemma formato ai sensi di legge, da utilizzarsi, previa riproduzione, nel sigillo e negli atti dei suoi organi.
2. Il Comune ha, come insegna per le cerimonie ufficiali e per altre pubbliche ricorrenze, il gonfalone nella foggia formata ai sensi di legge.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono vietati per fini non istituzionali.
4. Il Consiglio comunale fissa, con proprio atto di indirizzo da adottarsi con voto favorevole di almeno 3/5 dei suoi componenti assegnati, i criteri per l'uso del gonfalone al di fuori delle circostanze di cui al precedente secondo comma, fermo restando che il gonfalone deve essere sempre accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione comunale individuato dal Sindaco e scortato dalla Polizia municipale.
5. La Comunità Comunale riconosce come propria patrona la SS. Annunziata la cui festività ricorre il 25 marzo e viene solennemente celebrata.
6. In occasioni delle riunioni del Consiglio comunale vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui il Consiglio comunale esercita le proprie funzioni ed svolge la propria attività.

ART. 9 **ALBO PRETORIO**

1. Nel Palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. A tale scopo verrà individuato un apposito locale presso il quale dovrà essere possibile la lettura integrale degli atti pubblicati.

ART. 10 **CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

1. Il Comune di Sabaudia, che ispira la sua azione alla Carta dell'O.N.U. sui diritti del fanciullo, allo scopo di favorire la partecipazione anche dei giovanissimi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
 4. In occasione della ricorrenza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo i due consigli comunali si riuniscono in seduta Comune.
- 1 Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2002.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE CAPO I ORDINAMENTO ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE ART. 12 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime il proprio indirizzo politico e amministrativo, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività. Esercita il controllo sulla sua applicazione secondo i principi affermati dal presente Statuto.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto e impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.
4. Il Consiglio gode di autonomia organizzativa e può disporre, secondo le previsioni del regolamento, di specifici fondi di bilancio per il funzionamento proprio e delle commissioni consiliari.

ART. 13 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi, previsti nel regolamento, nei quali il Consiglio procede in seduta segreta.

3. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata.

ART. 14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Come consentito dall'art. 39 comma 1 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, viene istituito il Presidente del Consiglio Comunale, al quale si applicheranno le norme di cui ai commi seguenti
2. Il Presidente del Consiglio è un consigliere eletto dal Consiglio nella sua prima seduta.
3. La seduta per l'elezione del Presidente del Consiglio è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano, intendendosi per tale colui che ha riportato la più alta cifra individuale di voti fra tutti i candidati eletti.
4. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:
 - a) alla prima votazione viene eletto Presidente il consigliere che ottenga i 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) alla seconda votazione, valgono le stesse norme previste per la prima;
 - c) alla terza votazione, viene eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
 - d) alla quarta votazione viene eletto colui che ottiene la maggioranza dei votanti;
5. Ciascun consigliere può votare un solo nominativo e la votazione si effettua in una sola seduta consiliare.
6. Nella stessa seduta, l'assemblea elegge due vicepresidenti. Ogni consigliere può votare un solo nominativo e risultano eletti i consiglieri che riportano la maggioranza semplice.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente che abbia riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione e in subordine più anziano anagraficamente, in mancanza di questi dall'altro vicepresidente ed in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
8. Il Presidente e i due vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza e restano in carica per l'intero periodo di durata del consiglio comunale.
9. Fino alla nomina del Presidente le relative funzioni sono assicurate dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter della legge 25.03.1993 n. 81.
10. Il Presidente e i vicepresidenti cessano dalla carica oltre che per scadenza o scioglimento del Consiglio, per dimissioni, decesso o in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e votata da almeno lo stesso numero di consiglieri che hanno proceduto all'elezione.

11. Il Presidente convoca il Consiglio su richiesta del Sindaco, o di almeno 1/5 dei consiglieri comunali, lo presiede con le modalità previste dal regolamento, tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
12. L'indennità prevista per il Presidente del consiglio comunale è, come per legge, la medesima di un assessore.
13. Al vice presidente non compete alcuna indennità, eccetto i casi di sostituzione totale del Presidente durante le sedute del consiglio comunale.

ART. 15 CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. I consiglieri durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 16² COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI

- 1) I consiglieri comunali hanno diritto di:
 - a) intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di emendamenti con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale;
 - b) iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni;
 - d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ritenute utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
- 2) Gli atti di sindacato ispettivo devono essere presentati al protocollo generale del Comune o proposti nel corso delle sedute consiliari.

- 3) Il Sindaco è tenuto, direttamente o attraverso un assessore o un consigliere delegato, a dare risposta ad interrogazioni ed interpellanze entro trenta giorni dalla presentazione.
- 4) La risposta potrà essere data, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma precedente:
 - a) per iscritto, con comunicazione all'interessato e, se da questi richiesto, anche a tutti i capigruppo consiliari;
 - b) oralmente in aula;
 - c) oralmente nell'ambito della commissione consiliare permanente competente per materia.
- 5) Le modalità e le forme di esercizio dei suddetti diritti e facoltà, per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
- 6) La legge, i suoi atti esecutivi ed il Regolamento del Consiglio Comunale, per quanto non previsto direttamente dallo Statuto ed in particolare dal comma seguente, determinano le indennità, i gettoni di presenza, i rimborsi spese spettanti ai consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni ed ogni altra prerogativa connessa allo status di consigliere.

ART. 17³

TRASFORMAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA IN INDENNITA' DI FUNZIONE

1. E' consentita la trasformazione, su richiesta del singolo consigliere interessato, del gettone di presenza in indennità di funzione.
2. L'indennità di funzione del consigliere non potrà essere di entità tale da essere superiore all'entità del gettone di presenza che sarebbe spettato **nel primo mese dell'anno** ad un consigliere che avesse partecipato a tutte le sedute di Consiglio effettivamente svoltesi, nonché a tutte le sedute della commissione consiliare riunitasi più volte.

2 Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2002.

3 Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2002.

3. L'indennità di funzione del consigliere comunale viene decurtata, di volta in volta, nella misura pari all'importo del gettone di presenza per ogni assenza ingiustificata dai lavori del Consiglio, e delle commissioni cui sia tenuto a partecipare.
4. La misura dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione possono essere adeguate dagli organi competenti, con propri atti.

ART. 18 DECADENZA

1. Si decade dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori entro il termine di giorni 20 decorrenti dal ricevimento della contestazione.

ART. 19 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Sono istituite in seno al consiglio comunale, commissioni permanenti con funzioni istruttorie, referenti e di controllo.
2. Le commissioni sono composte in modo da rispecchiare la proporzionalità dei gruppi consiliari.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni permanenti e può prevedere, inoltre, l'istituzione di commissioni speciali, e tra queste commissioni di indagine, inchiesta o studio sull'attività dell'Amministrazione, disciplinandone il funzionamento.
4. In ogni caso la delibera di istituzione di commissioni di indagine, inchiesta e studio deve essere adottata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
5. Come previsto dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, è attribuita alle minoranze.

ART. 20 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il singolo consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituiti, entra a far parte di un gruppo misto, secondo la disciplina del regolamento. Per la costituzione di un gruppo consiliare ex-novo è necessaria l'adesione di almeno tre consiglieri.
4. In proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, il Comune, nei limiti consentiti dal bilancio, può organizzare servizi di sostegno all'attività dei gruppi, per l'opera istituzionale di raccordo tra il Comune stesso e la società civile.

5. Un apposito regolamento disciplina le modalità dell'intervento del Comune a favore dei gruppi consiliari.

ART. 21 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, i cui membri godono delle medesime prerogative dei membri delle commissioni consiliari.
2. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio
3. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale determina, tra l'altro, le competenze, le attribuzioni e le modalità di funzionamento della conferenza.

ART. 22 PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

1. Le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sulla attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e altri organismi dipendenti.
2. Ai Gruppi di minoranza è garantita la rappresentanza negli organi collegiali e nelle commissioni, anche a carattere consultivo, così come disposto dalle norme di legge.

CAPO III IL SINDACO ART. 23 ELEZIONE E FUNZIONI

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è membro del consiglio comunale, davanti al quale, nella seduta di insediamento, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

ART. 24 PROGRAMMA DI MANDATO

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori e dei Dirigenti dell'Ente, nel rispetto dei ruoli propri di ognuno le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico amministrativo.

2. La Giunta esprime il proprio parere, potendo formulare ogni suggerimento ed osservazione ritenuti utili.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette ad ogni Consigliere, almeno 10 giorni prima della seduta di presentazione in Consiglio comunale il programma di mandato.
4. Il Sindaco, con l'eventuale collaborazione degli assessori, entro 60 giorni dall'insediamento, illustra il programma, su cui si sviluppa il dibattito.
5. Il documento così formato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale.
6. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche mediante presentazione di emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento.
7. Il Sindaco dichiara se intende accogliere o rigettare, in tutto o in parte le proposte di cui al comma precedente.

ART. 25
VERIFICA E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI MANDATO

1. I momenti di naturale e periodica verifica del programma di mandato saranno rappresentati:
 - a) dall'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
 - b) dall'approvazione del rendiconto di gestione.
 - c) dall'assestamento generale da effettuarsi almeno una volta l'anno entro il 30 settembre.
2. Almeno 1/5 dei consiglieri assegnati o una commissione consiliare permanente possono richiedere in ogni momento la verifica dell'attuazione del programma di mandato, indicando specificamente e motivatamente le parti dello stesso il cui stato di attuazione non sia ritenuto conforme al programma.
3. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale, per il relativo dibattito, entro 20 giorni dall'assunzione della richiesta al protocollo generale dell'Ente.
4. In sede di verifica dell'attuazione del programma, ogni componente del Consiglio può presentare proposte di adeguamento e/o modifica, che il Sindaco ha facoltà di accogliere o no.
5. Il Sindaco, sentita la Giunta, potrà di sua iniziativa apportare al programma di mandato gli adeguamenti e le modifiche ritenuti necessari.
6. Nel caso di cui al comma precedente, il Sindaco deve preventivamente illustrare al Consiglio le modifiche e gli adeguamenti che intende apportare, al fine di acquisire ogni valutazione.

ART. 26
TERMINE DEL MANDATO

1. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio un rendiconto dello stato di attuazione delle linee programmatiche e lo sottopone alla sua approvazione, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 27⁴

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori **o a consiglieri** ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali;
 - d) emette le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) può conferire al Segretario comunale funzioni di Direttore generale, se lo reputa opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale;
 - g) nomina gli organismi di valutazione e controllo strategico e quelli di valutazione della dirigenza.

ART. 28
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE

1. La legale rappresentanza dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, compete al Sindaco con facoltà di delegarla al Segretario Generale e/o al Direttore Generale se nominato.

ART. 29
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione, ove non sia operativo il Presidente del consiglio;
- b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) riceve le interrogazioni, interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 30 DISCIPLINA DEGLI ORARI

1. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico, ovvero quando a causa di circostanza straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di sua competenza, nella qualità di ufficiale del Governo.

ART. 31 VICE SINDACO

1. Il Vice sindaco è l'assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco ed ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il Vice sindaco deve essere scelto tra i consiglieri eletti.
3. Gli atti di conferimento delle deleghe agli assessori ed ai consiglieri, devono essere comunicati al Consiglio e agli organi previsti dalla legge e pubblicati all'Albo Pretorio.

4 Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2002.

ART. 32
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina del commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 33
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa del Comune, collabora con il Sindaco all'attività di governo e orienta la propria attività ai principi di efficienza e trasparenza.
2. E' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di 5 e massimo di 7 assessori di cui uno è investito della carica di Vice sindaco.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Gli assessori sono nominati dal Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
5. Gli assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio comunale purché siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione senza diritto di voto. Non possono essere in carica contemporaneamente più di tre assessori esterni salvo quanto previsto dalla legge per i Comuni di popolazione superiore a 15.000 abitanti.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Devono altresì essere comunicati al Consiglio i provvedimenti di nomina di nuovi assessori.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
8. Della Giunta fanno parte, ove possibile, assessori di entrambi i sessi.

ART. 34 FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli Assessori assegnati.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa, che, comunque, può dotarsi di proprio regolamento.
3. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti con voto palese. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 35 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco all'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale, qualora nominato, ai Dirigenti comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del medesimo; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non si configurino quali atti di gestione e non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti ad altri organi o ai responsabili della struttura burocratica;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento ove esistenti;
 - e) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione e le modifiche delle tariffe dei servizi;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti o persone;
 - g) delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

- h) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- j) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale o il Direttore generale, ove nominato, e il Nucleo di valutazione;
- k) determina sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- l) approva il P.E.G secondo la procedura prevista dal regolamento di contabilità.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ART. 36
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla sua amministrazione al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dai regolamenti, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

CAPO II
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 37
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti che per legge possono intervenire, è assicurata, nelle forme previste dalla vigente normativa di legge, dai successivi articoli dello Statuto e dal relativo regolamento.
2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere nei termini in cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che deve essere iniziato d'ufficio.
3. L'amministrazione comunale determina nel regolamento, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto diversamente dalle leggi e dai regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento.
4. Le determinazioni, di cui al presente comma, sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi, quelli amministrativi generali e quelli di pianificazione e di programmazione, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
5. Il regolamento fissa le procedure per definire:
 - a) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - b) i destinatari della comunicazione dell'avvio del procedimento;
 - c) gli elementi contenuti nella comunicazione stessa;

- d) i diritti di presa visione dei documenti e i diritti di presentazione di memorie, scritti e documenti, riconosciuti ai soggetti di cui alla lettera b);
- e) la possibilità, da parte del Comune, di concludere accordi con i soggetti interessati al procedimento.

CAPO III
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART. 38
ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.
2. A tal fine, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
7. E' istituito l'Albo comunale delle associazioni che operano nel territorio comunale.

ART. 39
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito all'iniziativa dell'ente nel settore in cui essa opera.

ART. 40
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi, strutture, beni o servizi, con le modalità previste dall'apposito regolamento. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento e fruizione delle strutture, dei beni o dei servizi dell'ente, sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della vigente normativa di settore. Le modalità della collaborazione vengono stabilite nel regolamento di cui al comma 2 .

ART. 41 VOLONTARIATO

1. Al fine di promuovere la solidarietà tra i cittadini, il Comune sostiene forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e sui programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
4. La Giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

ART. 42 CONSULTAZIONI

1. Il Comune promuove, consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni trovano analitica disciplina nel regolamento sul decentramento e la partecipazione.
3. In linea esemplificativa, possono essere previste tra le forme di consultazione:
 - a) il forum dei cittadini;
 - b) la convocazione di assemblee generali o parziali dei cittadini;
 - c) la convocazione da parte del Sindaco o di un suo delegato dell'assemblea generale o parziale delle associazioni iscritte nell'apposito Albo, che vi partecipano esclusivamente a mezzo dei loro presidenti o delegati;
 - d) l'istituzione di consulte tecniche;
 - e) la realizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche o di sondaggi di opinione;
 - f) l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati da parte del Sindaco;
 - g) l'indizione di referendum consultivi che si svolgono secondo la disciplina dell'art. 47 e seguenti;
4. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, tra l'altro, l'indizione e lo svolgimento delle consultazioni,

che non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali e dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

5. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito dell'avvenuta consultazione dovrà essere tempestivamente diffuso a tutti gli interessati e ove ad esso consegua un provvedimento amministrativo con il quale il Comune assume le determinazioni finali, nel testo dello stesso deve darsi conto dell'esito dell'avvenuta consultazione.

ART. 43 CONSULTE TECNICHE

1. Le consulte tecniche, di cui al comma 3 lettera d) del precedente articolo rappresentano un momento privilegiato di consultazione e di effettiva partecipazione alla vita della comunità attraverso il confronto delle idee e con la elaborazione di programmi e progetti in grado di far convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.
2. Il regolamento sul decentramento e la partecipazione di cui all'articolo precedente individua specificamente i settori in cui possono operare le consulte tecniche, la composizione, le prerogative, le modalità di funzionamento ed il rapporto di ciascuna Consulta con gli organi del Comune.

ART. 44 ORGANISMI DI PARI OPPORTUNITA'

1. E' istituita la consulta femminile.
2. Struttura, funzioni, modalità di funzionamento e la rimanente disciplina sono definiti da apposito regolamento.
3. Il Presidente della Consulta è eletto dalla stessa nel proprio seno.

ART. 45 PETIZIONI

1. Tutti, anche i non residenti nel territorio comunale, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro, 10 giorni l'assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, l'organo competente deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

ART. 46 PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 5%, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Dirigenti dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 10 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente, sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di proposta.

ART. 47 REFERENDUM

1. Il referendum, consultivo e/o propositivo, è indetto dal Sindaco e può essere promosso:
 - a) dal Consiglio, come forma di consultazione di cui all'art. 42, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati;
 - b) da un numero di elettori pari ad almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il quesito deve essere formulato in modo semplice, chiaro ed univoco e deve riguardare gli atti del Consiglio e della Giunta in materie di esclusiva competenza comunale;
3. Il referendum non è ammesso per atti riguardanti singoli soggetti e per gli atti riguardanti:
 - a) le modifiche alle norme statutarie e a quelle del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
 - b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la dotazione organica del personale e le relative variazioni;

- c) la istituzione e la disciplina dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - d) gli acquisti e le alienazioni di immobili, le relative permuta, gli appalti e/o concessioni;
 - e) la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni
 - f) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - g) il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
 - h) la posizione giuridica ed economica dei singoli dipendenti e dei dipendenti delle istituzioni e delle aziende speciali;
4. Sull'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare, formula osservazioni una apposita commissione formata dal Sindaco, dai capigruppo consiliari, dal Segretario comunale e dal Difensore Civico, ove presente. La Giunta delibera sulla base delle osservazioni formulate dalla commissione.
 5. Hanno diritto di partecipare al referendum i soli elettori del Comune.
 6. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori ed è approvato il quesito che ha riportato la maggioranza dei consensi validamente espressi;
 7. Non può essere effettuato più di un referendum per anno solare e comunque in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 48

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La Giunta ed il Consiglio, a seconda delle competenze, prendono in esame i risultati del referendum e adottano le conseguenti determinazioni nella prima seduta utile successiva alla relativa proclamazione, all'uopo convocata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale a seconda dei casi.
2. Il mancato recepimento della proposta referendaria deve essere disposto con deliberazione adeguatamente motivata, assunta a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.
3. L'apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum nonché il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste referendarie.

ART. 49
COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM

1. Il Comitato promotore del referendum è costituito con atto pubblico da un minimo di nove cittadini residenti nel Comune ed ha poteri di controllo sulle procedure per l'attuazione e lo svolgimento del referendum stesso.
2. Il comitato può concludere con l'Amministrazione accordi sul contenuto degli atti sottoposti a consultazione referendaria. Quando l'accordo sia raggiunto, il referendum viene revocato.
3. Prima che venga indetto il referendum consultivo, il Consiglio e la Giunta, a seconda delle rispettive competenze, possono modificare gli atti sottoposti a referendum nel senso indicato dalla richiesta referendaria.
4. Il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina la composizione ed i poteri del comitato promotore del referendum.

ART. 50
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti e aziende dipendenti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al primo comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

ART. 51
ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Comune istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dall'assunzione al protocollo dell'istanza.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

ART. 52
NOMINA

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza e della trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente;

3. Il Difensore civico, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Latina, è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei consiglieri effettivi all'inizio della consiliatura.
4. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che predispone apposito elenco, previo controllo dei requisiti.
5. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per probità, preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza e competenza di giudizio.
6. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e si impegna a non presentarsi come candidato nelle consultazioni elettorali a livello comunale immediatamente successive a quelle di svolgimento del suo mandato, né ad accettare la nomina ad assessore esterno nella Giunta nominata dal Sindaco eletto nelle medesime.
7. Non può essere nominato Difensore civico:
 - a) chi si trovi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i ministri di culto;
 - c) i dipendenti comunali, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevono da esse a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con amministratori del Comune, con i Dirigenti dei Settori o con il Segretario comunale.

ART. 53 FUNZIONI

1. Il Difensore civico ha come funzione principale quella di tutelare i diritti della cittadinanza, su propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, singoli o associati. Nell'attuazione di tale funzione assume il ruolo di mediatore sociale, tra le istanze dei cittadini, che si ritenessero lesi in un proprio diritto, e quelle dell'Amministrazione comunale, intesa nel suo complesso di organi.
2. Qualora il Difensore civico avvia un procedimento, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, esso comprende una prima fase di approfondimento e di istruttoria del problema posto e si conclude con una proposta di mediazione, avanzata ai cittadini, all'organo comunale interessato, o ad entrambi.

3. Il Difensore civico assicura la disponibilità del suo ufficio in modo continuativo, ed in quest'ambito la personale disponibilità almeno una volta alla settimana.
4. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, con le relative modalità.

ART. 54 FACOLTÀ E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente al personale, ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
3. Egli, inoltre, può consultare il Dirigente del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, salvi gli obblighi di riservatezza.
4. Il Difensore civico riferisce per iscritto entro 30 giorni l'esito del proprio operato al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e lo segnala agli organi comunali.
5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
7. Il Difensore civico può segnalare al Sindaco o ai Consiglieri comunali singoli casi o questioni meritevoli di attenzione affinché siano inclusi in un ordine del giorno del Consiglio comunale qualora rientrino nelle competenze di questo organo.

ART. 55 RELAZIONE ANNUALE

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici.
3. La relazione deve essere affissa all'Albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa in Consiglio comunale tutte le volte che se ne ravvisa l'opportunità.

ART. 56
INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato al momento della nomina dal Consiglio Comunale.

ART. 57
DECADENZA

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una delle condizioni che ne osterebbe alla nomina o nel caso egli tratti privatamente affari inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso la carica di Difensore civico rimanga vacante, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che si giunga alla decadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere alla sostituzione

CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 58
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla legge e da quelle disposte dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'amministrazione comunale è tenuta a rendere pubblico, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi e il nome del funzionario responsabile.

ART. 59
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
ART. 60
OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

ART. 61
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Nell'organizzazione e nella gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti che devono essere messi in grado di partecipare al controllo di qualità dei servizi.

ART. 62
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.
 - g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, con le modalità previste dalla legge, per la gestione di servizi che la stessa non riserva in via esclusiva al Comune.
 3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune, con le modalità previste dalla legge.
 4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 63 AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, di efficienza, e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Il Comune può, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 115 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, deliberare la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni.

ART. 64 STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli ed in particolare il Collegio di revisione e autonome forme di verifica della gestione.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione, è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla normativa vigente in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio di revisione, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni e/o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali, il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale e azienda speciale e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione sentito il Consiglio comunale.

ART. 65 ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Consiglio comunale determina con apposito regolamento l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni, determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni e dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
7. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione stessa.

ART. 66
SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvate dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o per responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o il suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede, inoltre, a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata o a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
8. Per quanto riguarda le società per azioni con partecipazione minoritaria del capitale pubblico, le norme di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili con l'art. 116 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e la normativa da esso richiamata.

ART. 67
CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare, su proposta della Giunta, apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e con le modalità ivi previste, il Comune può altresì ricorrere a contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione.

**ART. 68
CONSORZI**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dalla legge e dallo statuto per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. Lo statuto e la convenzione hanno il contenuto previsto dalla legge.
3. La convenzione deve in ogni caso prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

**ART. 69
ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, come per legge, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune stesso sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle aziende o per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione Lazio, del Presidente della Provincia, dei sindaci, delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal **Consiglio Comunale** entro 30 giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

ART. 70

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettante ai funzionari.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente è regolamentato, secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, tenendo conto delle effettive attività svolte dal Comune in via istituzionale e con riferimento ai carichi di lavoro attribuiti a ciascuna unità organizzativa. Nella organizzazione dei servizi si deve tenere conto della massima possibile omogeneità e razionalità.
3. Nello svolgimento dell'azione amministrativa, ispirata al principio di competenza e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento delle procedure e la semplificazione delle relative fasi per l'effettivo miglioramento dell'organizzazione a vantaggio della comunità.

ART. 71

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 72

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale, se previsto, e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa di ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, o al Segretario comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

ART. 73

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, in base all'ordinamento professionale secondo la disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla

legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO
ART. 74
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento di organizzazione, può, con un proprio atto, conferire le funzioni di Direttore Generale dell'Ente.
2. Quando non è nominato un Direttore Generale esterno, le funzioni sono conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

ART. 75
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli vengono impartite dal Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Dirigenti.

ART. 76
DIRIGENTI

1. I Dirigenti ed i soggetti che in base e con i limiti di cui alla normativa vigente ne svolgono in tutto o in parte le funzioni, - ai fini del presente atto per semplicità individuati anche essi con il termine dirigenti - provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

ART. 77
DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimenti motivati del Sindaco sentito il Segretario Generale o il Direttore Generale, se nominato, con le modalità e nel rispetto delle procedure previste a tale riguardo dalla contrattazione collettiva a livello nazionale e decentrato, a tempo determinato, secondo criteri di competenza e professionalità, in relazione agli obiettivi indicati nel programma politico amministrativo del Sindaco;
2. Gli stessi possono essere revocati nei casi e con le modalità previste dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla contrattazione collettiva.
3. Le posizioni devono essere individuate con criteri di omogeneità, avuto riguardo alle caratteristiche dell'ente e dei programmi di governo.

4. L'attribuzione dell'incarico comporta la definizione della posizione, dei relativi contenuti e valori economici.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, ove diversi dai dirigenti.

ART. 78
UFFICI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 244 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 79
NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. E' istituito un Nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il raggiungimento degli obiettivi nonché la corretta ed economica gestione delle risorse. L'ufficio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.
2. La composizione del Nucleo di valutazione, i criteri per la determinazione del compenso ai componenti dell'amministrazione, il suo funzionamento, i suoi poteri, e quant'altro necessario per il corretto espletamento dei compiti assegnati, sono disciplinati dal relativo regolamento.

ART. 80
TUTELA ASSICURATIVA

1. Gli amministratori, i Dirigenti, il Direttore Generale se nominato e il Segretario generale, e altri dipendenti comunali eventualmente aventi titolo, possono essere assicurati, ai sensi delle norme vigenti, con onere a carico del Comune contro i rischi connessi allo svolgimento delle loro funzioni ed al compimento degli atti amministrativi;
2. La tutela assicurativa è comunque esclusa in presenza di dolo o colpa grave.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 81
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

3. In particolare, il Segretario comunale:

- a) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali e può presiedere ogni altra commissione di concorso, ove necessario;
- d) sovrintende all'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della normativa vigente per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti, e il loro inoltro, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, agli organi di controllo;
- f) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio della sua competenza;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dai regolamenti o conferitagli espressamente dal Sindaco;

4. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

ART. 82 IL VICESEGRETARIO

1. Può essere istituito, nella dotazione organica, il posto di Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, da individuare tra i funzionari apicali dell'ente in possesso del titolo di laurea, previsto per l'accesso della carica di Segretario comunale.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV FINANZA E CONTABILITÀ ART. 83 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio o patrimonio.

ART. 84 BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, la più ampia conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati attraverso apposite pubblicazioni, la pubblicizzazione sul Sito Internet comunale e con le altre forme previste dal regolamento di contabilità che disciplina analiticamente la materia

ART. 85 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Comune adotta ogni iniziativa atta ad assicurare al Collegio dei Revisori le migliori condizioni per svolgere le proprie funzioni. Il Regolamento di contabilità prevede disposizioni di dettaglio per assicurare che il Collegio dei Revisori sia dotato dei relativi mezzi.
2. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio e, se il Sindaco ritenga di invitare i componenti, alle sedute della Giunta. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno

ART. 86

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. L'Ente si dota di un sistema di controllo di gestione teso a supportare l'attività dei dirigenti e degli amministratori attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dell'azione verificando:

- lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente;
- l'efficacia;
- l'efficienza;
- l'economicità.

2. Le verifiche di cui al comma 1 dovranno effettuarsi attraverso l'analisi delle risorse acquisite la corrispondenza tra costi e quantità e qualità dei servizi.

ART. 87
TUTELA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

1. L'amministrazione comunale recepisce ed applica i principi fissati dalla legge a tutela dei soggetti contribuenti.
2. I criteri e le modalità di tale tutela verranno determinati e disciplinati con apposito regolamento, provvedendo altresì all'adeguamento degli altri atti normativi comunali interessati e sottolineando che nelle more verranno attuate direttamente le norme di legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 88
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali entra in vigore.
2. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito degli estremi dell'esecutività e della pubblicazione, al Ministro dell'Interno perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il Consiglio e la Giunta promuovono le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto.

ART. 89
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto l'Amministrazione provvederà all'adozione e/o all'adeguamento dei regolamenti menzionati nel corpo del medesimo.

ART. 90
MODIFICHE E/O ABROGAZIONE

1. Le modifiche statutarie, ivi compresa l'abrogazione, sono approvate con la procedura prevista dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.